

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018**  
**621/2018/S/COM**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI**  
**OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1044<sup>a</sup> riunione del 5 dicembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, 11/07, di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);

- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 390/2017/E/com (di seguito: deliberazione 390/2017/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 207/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 207/2018/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastruttura Energia e Unbundling dell’Autorità del 10 aprile 2017, 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 22 novembre 2017, DSAI/78/2017/com (di seguito: determinazione DSAI/78/2017/com).

**FATTO:**

1. Con determinazione 4/2017 della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità, è stata avviata la nuova raccolta telematica delle “informazioni di stato”, di cui agli articoli 1 e 23 del TIUF. Detta determinazione fissava, al 9 maggio 2017, il termine entro il quale le imprese esercenti una delle attività di cui all’articolo 4, primo comma, del TIUF, avrebbero dovuto provvedere al primo invio delle informazioni stesse. Alcune imprese esercenti almeno una delle attività prese

in considerazione dal TIUF, tra cui la Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio delle "informazioni di stato", previsto dai citati articoli 1 e 23 del TIUF, entro il termine previsto dalla determinazione 4/2017.

2. Pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 390/2017/E/com, ha intimato le società inottemperanti, tra cui la stessa S.I.DI.GAS, di adempiere al citato obbligo entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento di intimazione.
3. Essendo scaduti i termini previsti nella predetta intimazione e non avendo S.I.DI.GAS provveduto ad inviare le "informazioni di stato" richieste, con determinazione della Direzione Sanzioni e Impegni (determinazione DSAI/78/2017/com) è stato avviato, nei confronti della società, il presente procedimento sanzionatorio. La determinazione DSAI/78/2017/com, sulla base delle evidenze acquisite, individuava l'importo della sanzione pecuniaria nella misura di euro 22.500/00 (ventiduemilacinquecento/00). Prevedeva, altresì, che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del suo importo – previo invio delle citate "informazioni di stato" richieste – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione stessa, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
4. Si prende atto che la società non ha adempiuto all'intimazione in parola né pagato la sanzione amministrativa ridotta, con conseguente prosecuzione dell'ordinario procedimento sanzionatorio.
5. Nel corso dell'istruttoria, S.I.DI.GAS non ha depositato documentazione difensiva.
6. Con nota del 9 ottobre 2018 (prot. Autorità 28481), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

7. L'articolo 43, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 93/11, di attuazione delle direttive 2009/72/Ce e 2009/73/CE, ha attribuito, all'Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l'adempimento, da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori (di seguito: obblighi di separazione funzionale).
8. Con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo TIUF, a partire dal 1 gennaio 2016, l'Autorità ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale, precedentemente regolata dal TIU, approvato con deliberazione dell'Autorità 11/07. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del TIUF, i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività: a)

- distribuzione dell'energia elettrica; b) stoccaggio del gas naturale; c) rigassificazione del gas naturale liquefatto; d) trasporto regionale del gas naturale; e) distribuzione del gas naturale.
9. L'articolo 23, primo comma, del TIUF, ha posto, tra l'altro, in capo alle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, del medesimo TIUF, l'obbligo di fornire, all'Autorità, le "informazioni di stato" di cui all'articolo 1 del TIUF e di comunicare le relative variazioni, tramite un sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto. Il successivo articolo 24 del TIUF ha, inoltre, previsto che, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospenda l'erogazione di contributi a carico del sistema, spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione, da parte dei medesimi soggetti, delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUF, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo TIUF.
  10. Dagli elementi acquisiti emerge, pertanto, che S.I.DI.GAS si è resa responsabile della violazione della deliberazione 390/2017/E/com, non avendo ottemperato all'intimazione di inviare le "informazioni di stato" di cui agli articoli 1 e 23, comma 1, del TIUF.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

11. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
12. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta, nel suo esito finale, con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità. Si dà atto del perdurare dell'inadempimento in contestazione.
13. Per quanto riguarda l'*opera svolta* dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risultano circostanze rilevanti.
14. Con riferimento alla *personalità dell'agente* si rileva che la società è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare, S.I.DI.GAS è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/81; è stata, inoltre, sanzionata con deliberazione VIS 5/09, per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr e 278/2015/S/efr, per violazioni in materia di efficienza energetica; con deliberazione

318/2015/S/gas, per violazioni in materia di raccolta dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni Ires sui prezzi al consumo; con deliberazioni 304/2017/S/gas e 207/2018/S/gas, per violazioni in materia di misura del gas naturale; con deliberazione 443/2017/S/gas, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazioni 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr e 786/2017/S/efr per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica.

15. In merito alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che, dall'ultimo bilancio disponibile relativo al 2015, S.I.DI.GAS ha conseguito un fatturato pari a euro 19.031.500.
16. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura di euro 22.500/00 (ventiduemilacinquecento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, la mancata ottemperanza, da parte di S.I.DI.GAS S.p.a., nei termini di cui in motivazione, alla deliberazione di intimazione 390/2017/E/com;
2. di irrogare, nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 22.500/00 (ventiduemilacinquecento/00);
3. di ordinare, a S.I.DI.GAS S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a S.I.DI.GAS S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo [riscossione@arera.it](mailto:riscossione@arera.it);
6. di notificare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS S.p.a. mediante pec all'indirizzo [amministrazione@cert.sidigas.it](mailto:amministrazione@cert.sidigas.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*